



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

II-Allegato M

ATTIVITÀ IN DEROGA

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., p. II, lett. "m)", dell'all. IV alla parte quinta)

Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

AMBITO D'APPLICAZIONE

Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi:

- a) inferiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i COV alogenati di cui al § 2 Parte n. 1 dell'allegato III alla Parte Quinta D. Lgs. 152/06, ss. mm. ii. (caratterizzati dalle frasi di rischio R 40);
b) inferiore a 2 t/anno in tutti gli altri casi.

Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione all'allegato tecnico lettera "oo)": "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno".

A. FASI PRODUTTIVE

A.1 Preparazione e pulizia di superfici metalliche.

A.2 Sgrassaggio con utilizzo di:

A.2.1 Prodotti a base di alogenoderivati (aloidrocarburi) consentiti dalla normativa vigente (Legge 28/12/1993 n. 549) e successive modifiche.

A.2.2 Solventi idrocarburi.

A.2.3 Prodotti detergenti e/o fosfatanti in soluzione acquosa.

A.2.4 Prodotti diversi da quelli definiti ai precedenti punti.

B. MATERIE PRIME.

B.1 Prodotti a base di aloidrocarburi (COC, HCFC, HFC) conformi alla L. n. 549/93, ss. mm. ii.; composti organici clorurati.

B.2 Prodotti a base di solventi idrocarburi.

B.3 Detergenti e/o fosfatanti.

B.4 Prodotti a base di composti acidi o basici.

B.5 Prodotti diversi da quelli definiti ai punti precedenti.

C. SOSTANZE INQUINANTI.

| Fasi di provenienza | Tipologia dell'inquinante |
|---------------------|---|
| A.2.1 | Aloidrocarburi |
| A.2.2 | COV (Composti Organici Volatili) |
| A.2.3 | Operazioni considerate scarsamente rilevanti, per modalità di effettuazione e/o per materie prime impiegate, riguardo all'inquinamento atmosferico. |
| A.2.4 | Polveri, nebbie e/o aerosol |

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Si vedano le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato.



E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

È consentito un utilizzo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno per l'intera attività. Le fasi di lavorazione di cui al punto A devono essere svolte in cabina di spruzzatura, in vasca o in altro sistema assimilabile ma comunque dotato di presidio di aspirazione. Si ricorda che potranno essere utilizzati esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di messa a regime degli impianti.

F. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

F.1 Gli effluenti derivanti dalle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni in atmosfera (vedi lettera C), devono essere avviati a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili e/o tra quelli indicati nella D.G.R.C. n. 4102/92. A titolo esemplificativo si elencano qui di seguito possibili sistemi di abbattimento:

| Sostanze inquinanti | Tipologia di abbattimento |
|-----------------------------|---|
| COC HCFC HFC | Abbattitore a carboni attivi Rigenerazione esterna/interna (1) (2) O altra tecnologia equivalente |
| COV | Abbattitore a carboni attivi Rigenerazione esterna/interna (1) (2) O altra tecnologia equivalente |
| Polveri, nebbie e/o aerosol | Assorbitore ad umido Scrubber a torre /venturi O altra tecnologia equivalente |

(1) Questa tipologia può essere utilizzata qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.

(2) Questa tipologia può essere utilizzata solo se il flusso gassoso da trattare contenga COV solubili nel fluido abbattente.

F.2 Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato.

F.3 Qualora la ditta adotti la tecnologia a carboni attivi per l'abbattimento dei COV, al fine di evitare il desorbimento degli stessi dai carboni attivi, la temperatura dei fumi al momento del contatto con i carboni attivi non deve superare i 45°C.